

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA

ARTICOLO 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E

NORMATIVA APPLICABILE

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione denominata "Fondazione Fioroni - Museo e Biblioteca Pubblica - Ente del Terzo Settore" (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, "Fondazione Fioroni - ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

La denominazione che precede, contenente la locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS, potrà essere utilizzata dalla Fondazione solo con l'iscrizione della Fondazione stessa presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, così come non avrà efficacia fino a tale data ogni previsione del presente Statuto che abbia quale presupposto l'iscrizione della Fondazione nel suddetto Registro.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2) SEDE

2.1. La Fondazione ha sede in Legnago (VR), Via XX Settembre n. 20 e Via Matteotti n. 39.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

ARTICOLO 3) SCOPO

3.1. La Fondazione si ispira al fine culturale ed educativo di custodire, arricchire, amministrare il Museo e la Biblioteca Pubblica, che le donanti, ora defunte, signore Fioroni Maria ed Angela, detta Gemma, fu Enrico, hanno creato nel Palazzo di Legnago, Via XX Settembre n. 20 e Via Matteotti n. 39, e donato alla Fondazione stessa.

3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

ARTICOLO 4) OGGETTO

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai

sensi della l. n. 53 del 2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Per il conseguimento e l'attuazione delle proprie finalità museali e bibliotecarie la Fondazione può:

a) promuovere l'apprendimento permanente dei cittadini attraverso attività di studio, di ricerca scientifica, di insegnamento e didattica, di alta formazione;

b) stipulare convenzioni o contratti di servizio per gestire attività e servizi museali di connessione tra i beni culturali, ambientali e paesaggistici, anche in collaborazione con gli operatori e gli Enti Pubblici o privati competenti per il turismo;

c) consociarsi con Enti Pubblici per la gestione di servizi comunali di carattere bibliotecario, museale e culturale.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

ARTICOLO 5) LAVORATORI DIPENDENTI, COLLABORATORI AUTONOMI CON PARTITE IVA, CONSULENTI A PROGETTO E VOLONTARI.

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti, di collaboratori autonomi con partite Iva, di consulenti a progetto e di volontari.

ARTICOLO 6) DURATA

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE

ARTICOLO 7) PATRIMONIO INIZIALE

7.1. Il patrimonio della Fondazione è attualmente costituito, oltre che dal palazzo sito in Legnago Via XX Settembre n. 20 e Via Matteotti n. 39 sede della Fondazione, del Museo Storico, del Museo Archeologico e della Biblioteca Pubblica anche degli altri immobili descritti dettagliatamente nella perizia di stima depositata agli atti della Fondazione medesima, redatta dal perito Zanetti ing. Pietro iscritto all'Albo degli Ingegneri di Verona al n.

1366 ed asseverata con giuramento dinanzi al Cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace di Legnago - Tribunale di Verona in data 9 novembre 2020 al n. 3986/2020 di Cron..

Il patrimonio della Fondazione è, inoltre, attualmente costituito, da tutto il mobilio, arredo ed oggetti contenuti nel palazzo del Museo Storico, nel Museo Archeologico e nella Biblioteca Pubblica, quali sono elencati e descritti nell'elenco inventario della Fondazione.

Il patrimonio potrà essere incrementato con eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni nonché con acquisti fatti con le rendite della Fondazione stessa e con permute.

ARTICOLO 8) ENTRATE

8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

ARTICOLO 9) RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo

prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

ARTICOLO 10) IRRIPETIBILITÀ DI APPORTI E VERSAMENTI

10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso.

10.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile né attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio.

ARTICOLO 11) INCREMENTO DEL PATRIMONIO

11.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

ARTICOLO 12) SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

12.1. Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

ARTICOLO 13) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

13.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

ARTICOLO 14) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

14.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

TITOLO III - SISTEMA DI GOVERNANCE

ARTICOLO 15) ORGANI

15.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- c) il Segretario Amministrativo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione);
- f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione)
- g) il Direttore della Fondazione.

SEZIONE I - Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 16) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione, ivi compreso il regolare funzionamento dei Musei e della Biblioteca Pubblica.

16.2. Al Consiglio di Amministrazione compete di:

- a) nominare il Presidente, scegliendolo tra i tre Consiglieri cittadini nominati dall'Amministrazione Comunale di Legnago, con voto segreto. In caso di parità di voti prevale il più anziano d'età;
- b) nominare con voto segreto, scegliendolo tra i suoi membri, il Vice Presidente e disporre la revoca e nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) nominare il Direttore e disporre la revoca;
- d) nominare il Segretario Amministrativo e disporre la revoca;
- e) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- f) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo

ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;

g) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

h) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;

i) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;

l) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;

m) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;

n) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

o) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

p) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione;

q) deliberare il limite annuale di spesa a disposizione del Presidente e del Direttore.

16.3. Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

16.4. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 17) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

17.2. I Consiglieri sono nominati come segue:

a) 3 (tre) cittadini rappresentativi delle attività culturali del territorio, nominati dall'Amministrazione Comunale di Legnago e scelti fra un elenco di nominativi predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

b) il Direttore della Biblioteca Civica di Verona o il dirigente della Direzione Musei d'Arte e Monumenti di Verona, designato dal Sindaco di Verona;

c) il Soprintendente, o suo delegato, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

17.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 18) GRATUITÀ DELL'INCARICO

18.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 19) DURATA DELLA CARICA

19.1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica.

19.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. Entro il termine di 1 (uno) mese dallo scioglimento, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere ricostruito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-presidente, o dal membro più anziano.

19.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio stesso si attiva per la loro immediata sostituzione secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 17.

Qualora uno degli Enti a cui spetta la nomina dei due Consiglieri non scelti dall'Amministrazione Comunale di Legnago, decida di rinunciare a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Consiglio stesso provvederà immediatamente ad avviare la procedura di sostituzione.

19.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

19.5 I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio stesso, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e viene comunicata per iscritto all'interessato.

ARTICOLO 20) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1. Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato in sessione ordinaria entro il mese di marzo di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo, oltre che, nell'una e nell'altra sessione, per tutti gli oggetti che verranno posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

20.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle

materie da trattare.

20.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno ventiquattro ore prima.

20.4. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 21) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

21.2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

21.3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

21.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.5. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

21.6. Le votazioni si fanno per alzata di mano o a voti segreti: quando si tratti di questioni concernenti persone, hanno sempre luogo a voti segreti. Per il voto palese, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

21.8. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

21.9. Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.10. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di partecipare adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 22) RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI

22.1. I Consiglieri rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

ARTICOLO 23) COMITATO ESECUTIVO

23.1. Il Comitato Esecutivo è organo facoltativo ed è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

23.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, le medesime norme applicabili al Consiglio di Amministrazione.

23.3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

SEZIONE II - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 24) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

24.1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione.

24.2. Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

24.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

24.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 25) SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

25.1. Il Segretario Amministrativo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone in possesso di un titolo di studio adeguato (laurea o diploma di istruzione secondaria) e di competenze in ambito informatico.

Il Segretario Amministrativo si occupa del corretto funzionamento dell'ufficio amministrativo e della gestione della contabilità della Fondazione nel suo complesso.

Il Segretario Amministrativo coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

Egli inoltre:

a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio di Amministrazione.

25.2. Il Segretario Amministrativo svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

25.3. Il Segretario Amministrativo cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione e del Libro Verbali del Comitato Esecutivo.

25.4 Il Segretario Amministrativo deve essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Amministrativo risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione, al Presidente e al Direttore.

Il Segretario Amministrativo firma tutti gli atti di sua competenza.

25.6 Il Consiglio di amministrazione determina i compensi e il tipo di rapporto collaborativo del Segretario Amministrativo.

SEZIONE III - DIRETTORE DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 26) NOMINA

26.1. Il Direttore della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone in possesso dei requisiti di notoria competenza storica e museologica, di ricerca scientifica e gestionale nell'ambito dei beni culturali e nei settori di intervento della Fondazione.

26.2. Il Direttore:

- è il responsabile operativo delle attività della Fondazione a cui provvede con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito delle linee di bilancio e dei progetti preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione;

- coadiuva il Presidente nella predisposizione e nella esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

- dirige il personale e i collaboratori della Fondazione.

26.3. Il Consiglio di Amministrazione determina i compensi ed il tipo di rapporto collaborativo del Direttore.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

SEZIONE IV - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

ARTICOLO 27) COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

27.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

27.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

27.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;

oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

27.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

27.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

ARTICOLO 28) INELEGGIBILITÀ E DECADENZA DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

28.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

ARTICOLO 29) DURATA IN CARICA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

29.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

29.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

ARTICOLO 30) COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

30.1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo) ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

30.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

30.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

30.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

30.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

30.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

30.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

30.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

30.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

30.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

30.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

30.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 31) COMPENSO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

31.1. Il Consiglio di Amministrazione determina i compensi ed il tipo di rapporto collaborativo con i membri dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 32) ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE

32.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

ARTICOLO 33) RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI

CONTROLLO E DEL REVISORE LEGALE

33.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

TITOLO IV - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

ARTICOLO 34) ESERCIZI

34.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 35) BILANCIO D'ESERCIZIO

35.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

ARTICOLO 36) BILANCIO SOCIALE

36.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

ARTICOLO 37) SCRITTURE CONTABILI

37.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 38) LIBRI DELLA FONDAZIONE

38.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

38.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario.

38.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo.

38.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori.

38.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

TITOLO V - ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 39) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

39.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e

fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI - ARBITRATO

ARTICOLO 40) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

40.1. Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

40.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Verona.

40.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

40.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.